PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEGLI ISPETTORI CENTRALI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

Art. 22

Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in possesso di idoneita' a posti di assistente, capo officina, maestro di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico pratico, conseguita in concorsi per esami ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova, e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "valente" possono, a domanda e in relazione ai posti disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici corrispondente alla idoneita' posseduta. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo nelle scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica, che in nessuno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto", possono chiedere il passaggio nel ruolo superiore corrispondente all'idoneita' posseduta. Il personale di cui ai precedenti commi e' collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale e' chiesta l'assunzione in ruolo. Coloro che per insufficienza di posti non conseguono la nomina in conformita' delle disposizioni del presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata di ruolo e non di ruolo che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 11 a 17 si applicano le norme degli articoli stessi. Gli insegnanti degli istituti di istruzione media e artistica in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso a posti di insegnante tecnicopratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti d'istruzione tecnica, artistica e di avviamento professionale, possono avvalersi delle norme del presente articolo. Il Ministro per la pubblica istruzione determina, con propri decreti, tutti i posti disponibili, alla data del 31 dicembre 1960, di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica da conferirsi ai sensi del presente articolo. (3) I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in

una prova pratica, ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio, in qualita' di insegnante tecnico pratico o in qualita' di insegnante di arte applicata, nonche' in qualita' di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze. Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dal concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma. (7)

Versione in vigore dal 20 agosto 1966, non più in vigore dal 11 maggio 1968 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica
Estremi	Legge 28 luglio 1961, n. 831
Titolo	III — Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 21 febbraio 1963, n. 357 ha disposto (con l'art. 1) che "Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831, hanno effetto giuridico dal 1 ottobre 1962".

(7) La L. 25 luglio 1966, n. 603 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza e' stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-del-personale-direttivo-ed-insegnante-delle/art-22/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it